

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto la decisione 86/559/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca (<sup>1</sup>), in particolare lo scambio di lettere n. 3, punto I, lettera a),

considerando che il testo del punto I, lettera a) della citata decisione precisa che la Svizzera s'impegna a rispettare, ove necessario, un valore franco frontiera spagnola all'im-

portazione di determinati formaggi di origine svizzera e in provenienza dal suo territorio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione (<sup>2</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1927/86 (<sup>3</sup>), fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1949/87 della Commissione (<sup>4</sup>) ha stabilito per la campagna 1987/1988 il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno di conseguenza modificare i valori franco frontiera spagnola all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 è sostituito dal seguente testo:

*Articolo 1*

I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti, scortati da un certificato, sono calcolati come segue:

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	341,58 ( <sup>1</sup> )
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	365,76 ( <sup>1</sup> )
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	365,76 ( <sup>2</sup> )

(<sup>2</sup>) GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

(<sup>3</sup>) GU n. L 167 del 24. 6. 1986, pag. 11.

(<sup>4</sup>) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 58.

(<sup>1</sup>) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98.

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	389,94 <sup>(?)</sup>
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a	423,79 <sup>(?)</sup>
Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune	—
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune, e di un valore franco frontiera pari o superiore a	243,00

(<sup>1</sup>) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1767/82.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*